



CITTA' DI CASTROVILLARI

P.zza Vittorio Emanuele II - Cap. 87012 prov. CS - tel 0981/2511- fax 0981.21007
Cod. fisc.83000330783 P.I. 00937850782- Servizio Igiene Ambientale tel 0981.25310 fax 0981.25245
www.comune.castrovillari.cs.it e-mail: ambiente@comune.castrovillari.cs.it

Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, per attività di stoccaggio provvisorio e temporaneo dei rifiuti urbani indifferenziati nel Centro di Raccolta Comunale sito in località Dolcetti -Campolescia.

Ordinanza n. 5218

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso:

- Che su tutto il territorio comunale viene svolta la raccolta dei rifiuti con le modalità " porta a porta" e con l'invio a recupero delle frazioni differenziate riciclabili negli appositi impianti individuati dal gestore del servizio;
- Che lo smaltimento della frazione secca non riciclabile avviene, invece, esclusivamente negli impianti indicati dalla Regione Calabria- Dipartimento Ambiente- Ufficio Rifiuti;
- Che negli ultimi mesi non si è potuto provvedere allo smaltimento corretto e continuo di tutti i rifiuti secchi non riciclabili presso i siti indicati dal suddetto Ufficio Rifiuti per temporanea inutilizzabilità degli stessi impianti e/o per il raggiungimento dei quantitativi massimi giornalieri ammessi a causa degli ingenti quantitativi di rifiuti smaltiti da altri comuni;
- che, inoltre, in base all'ultima disposizione emanata dall'Ufficio rifiuti della Regione Calabria, datata 12.11.2014 prot. n. 357189, il Comune di Castrovillari è stato autorizzato a conferire negli impianti di smaltimento massimo 50 tonnellate / settimana di frazione indifferenziata, a fronte di una produzione di oltre 80 tonnellate/settimana;
- Che l'impossibilità di smaltire tutti i rifiuti prodotti in città ha comportato l'accumulo incontrollato degli stessi in vari punti della città;
- Che la presenza dei rifiuti accumulati sulle strade è causa di gravi rischi per l'igiene e la sicurezza pubblica;
- Che allo stato non esistono soluzioni tecnicamente e legalmente percorribili per smaltire le maggiori quantità di rifiuti prodotti in città;

Considerato:

- Che tali circostanze integrano la fattispecie prevista e regolata dall'art. 191 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. allorquando si è in presenza di una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si può altrimenti provvedere;
- Che, pertanto, il Sindaco (ora il Commissario straordinario) può emettere, nell'ambito delle sue competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenute:

- sussistenti, per la assoluta eccezionalità della situazione, le condizioni per derogare alle norme contenute nella parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recanti la disciplina delle operazioni di gestione dei rifiuti;



Ravvisata:

- la necessità di garantire il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti in città e di quelli accumulati sulle strade, onde evitare pericoli per l'igiene e per la salute pubblica nonché i gravi rischi apportati alla circolazione per il prolungato accumulo di rifiuti;

Preso atto:

- che all'interno del centro di raccolta differenziata comunale, autorizzato e conforme ai requisiti del D.M. 8 Aprile 2008, per come modificato dal DM 13 Maggio 2009, sito in c.da Dolcetti-Campolescia, esiste la possibilità di conferire e stoccare provvisoriamente e fino al termine dell'emergenza, i rifiuti indifferenziati;
- del parere igienico-sanitario rilasciato dall'ASP di Cosenza, Dipartimento di prevenzione U.O. Igiene Pubblica di Castrovillari relativo a tale forma di gestione dei rifiuti, giuste note n. 67444 del 22.03.2013 e n. 70049 del 27.03.2013, allegate;
- del parere espresso dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, giusta nota n. 0199540 del 13.06.2013, allegata;

Atteso:

- di dover provvedere con urgenza al prosieguo della regolare attività di raccolta dei rifiuti solidi nel territorio comunale, attivando un servizio di rimozione di tutti quelli depositati ai margini delle strade e sui marciapiedi;
- che, per le caratteristiche del servizio, lo stesso non può subire interruzioni di sorta, al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e igiene pubblica, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Ritenuta

- la necessità di assicurare la continuità del servizio di igiene urbana nel territorio comunale mediante un provvedimento extra ordinem, a fronte della situazione venutasi a creare e anzi descritta, che determina uno stato di pericolo non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie;

Visto:

- l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. che stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente [...] il Sindaco può emettere [...] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente";
- il 3° comma del medesimo art. 191 che stabilisce che "le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali!";
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs.n.152/06 il quale prescrive che l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti nel suolo sono vietati;
- l'art. 198 del D.Lgs. n.152/06 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani;



l'art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi - di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Rilevato:

- che la situazione che si è verificata è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. n.152/06, perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con ordinanza contingibile ed urgente in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere;
- che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D.Lgs. n. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;
- che, per le ragioni meglio ivi precisate, si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art. 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;
- che, svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, così come sopra esplicitata, il ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. n.152/2006, atta comunque a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie, si rende evidente, legittimo ed inevitabile;

Preso Atto

- che esistono i presupposti per l'adozione di un ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per un periodo transitorio, non superiore comunque a mesi sei, al fine di ripristinare le normali condizioni di salubrità del territorio comunale;

ORDINA

- lo stoccaggio provvisorio e temporaneo della frazione secca dei rifiuti urbani non riciclabili, per le sole quantità che non possono essere conferite negli impianti di smaltimento indicati dalla Regione Calabria, nell'area già adibita a Centro di Raccolta Differenziata, sita alla località " Dolcetti-Campolescia", in deroga alle norme della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , nel rispetto delle prescrizioni impartite, con proprio parere tecnico – ambientale, dall'ASP di Cosenza, Dipartimento di prevenzione U.O. Igiene Pubblica di Castrovillari, che qui si intendono trascritte per farne parte integrante e sostanziale
- La ditta incaricata del servizio di gestione dei rifiuti e il responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio dovranno attenersi a tutte le prescrizioni di cui ai pareri tecnici e sanitari citati in espositiva e sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza imposte dalla normativa vigente, adoperandosi per la loro scrupolosa applicazione, a salvaguardia dei lavoratori e dell'ambiente, e comunque atte a garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
- Il presente provvedimento ha validità dalla notifica al gestore del servizio e al responsabile del settore e per un periodo non superiore a sei mesi.

- di notificare la presente ordinanza alla ditta Femotet spa - sede legale in Via Civita 18/20, al Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio;
- di trasmettere la presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del citato D.Lgs 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Calabria, al **Presidente della Provincia di Cosenza;**
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale.

- AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Castrovillari, 2.12.2014

Il Sub Commissario Prefettizio
Dott. Domenico Giordano

